



COMUNE di MERGOZZO
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

Via Pallanza, n. 2 - CAP 28802 telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail comunedimergozzo@tin.it

Allegato D)

REPUBBLICA ITALIANA

REP.

**SCRITTURA PRIVATA CON FIRME AUTENTICATE DAL SEGRETARIO COMUNALE
RELATIVA ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA GESTIONE DELLE AREE ATTREZZATE
COMUNALI CON ANNESSE STRUTTURE IN ESSA ESISTENTI (GRUPPO SERVIZI IGIENICI – BAR -
MAGAZZINO - ECC) POSTE LUNGO IL LAGO DI MERGOZZO
LOCALITA' QUARTA QUARTINA E QUATTRO PILASTRI**

L'anno duemidieci, addì del mese di, nella residenza municipale in Mergozzo in via Pallanza n. 2,

T R A

il Comune di Mergozzo, avente sede legale in Mergozzo in via Pallanza n. 2, (C.F. N. 84003060039), rappresentato nel presente contratto dal signor, (codice fiscale), nato a il, residente in Via n. .., in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dello stesso in forza del decreto sindacale n. del,

E

la Ditta, avente sede legale in Via (partita iva n.), iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato di con il numero, rappresentata nel presente contratto dal signor(codice fiscale), nato a....., il, residente a Via, in qualità di titolare e legale rappresentante della stessa;

PREMESSO

- Che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. del è stata indetta apposita gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006 per la concessione temporanea della gestione delle aree attrezzate comunali con annesse strutture in essa esistenti (gruppo servizi igienici, bar, magazzino, ecc), posti lungo il Lago di Mergozzo in località PORTAIOLO, con il criterio di aggiudicazione del massimo rialzo sul canone di concessione annuo posto a base di gara ed è stata approvata la bozza della presente scrittura privata.
- Che con determina del Responsabile del Servizio n. del è stato approvato il verbale di gara in data, dal quale risulta che la concessione temporanea della gestione in oggetto è stata aggiudicata alla ditta, per avere la stessa offerto il canone annuo di concessione più alto;
- Che la predetta ditta ha prestato la cauzione definitiva di € pari al 10% del prezzo di aggiudicazione presuntivo mediante polizza fideiussoria n. in data rilasciata dalla Compagnia Agenzia di ;
- Che la predetta ditta ha prestato apposita polizza assicurativa dei rischi di responsabilità civile di ogni per danni arrecati agli utenti del servizio, al personale tutto, a eventuali terzi per tutte le attività svolte dal Concessionario, mediante polizza fideiussoria n. in data rilasciata dalla Compagnia Agenzia di
- Che la predetta ditta ha prestato apposita polizza assicurativa di copertura per danni arrecati al Comune dal Concessionario o dal suo personale inerenti il servizio o conseguenti l'attività espletata dallo stesso, mediante polizza fideiussoria n. in data rilasciata dalla Compagnia Agenzia di
- che e' stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale in data l'avviso in merito all'affidamento della concessione temporanea in oggetto, ai sensi dell'art. 20 della Legge 19.03.1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni; -----
- che ai sensi dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non e' necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo non superiore a Euro 154.937,07=.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti come sopra specificate, che d'ora in poi per brevità saranno chiamate Comune e Concessionario, si conviene e stipula quanto segue:



COMUNE di MERGOZZO
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

Via Pallanza, n. 2 - CAP 28802 telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail comunedimergozzo@tin.it

Allegato D)

ART. 1: PREMESSE -

I soprannominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le premesse in narrativa, come parte integrante del presente atto;

ART. 2: OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune concede alla Concessionario la gestione delle aree attrezzate comunali con le annesse strutture in esse esistenti (un gruppo di servizi igienici, bar, magazzino, ecc), posti lungo il lago di Mergozzo in Località Quarta Quartina e Quattro Pilastrini, censita nel N.C.T. al foglio 27 mappali 755- 534-611-587-619-756, e meglio individuate nella allegata planimetria (**Allegato 1**). Il bar ed il magazzino sono arredati con un lavello e scaffalature di proprietà del Comune, mentre le apparecchiature per il funzionamento del Bar sono fornite dal Concessionario. Tutte le strutture esistenti sopra indicate sono consegnate dal Comune al Concessionario funzionanti.

La gestione deve essere assicurata per tutto l'anno con le seguenti modalità:

- per il periodo minimo dal 1 maggio al 30 settembre, con la piena funzionalità di tutti i servizi oggetto della concessione e di quelli eventualmente presenti in sede di offerta di gara;
- per il periodo dal 1 ottobre al 30 aprile, in caso di chiusura dell'impianto, per la pulizia, la manutenzione e la custodia dell'area.

ART. 3: DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni CINQUE decorrenti dalla data 01.03.2010 sino al 28.02.2015, con facoltà del comune di concedere il prolungamento sino al periodo massimo ulteriori QUATTRO anni, in base a quanto previsto dall'art. 6 della presente scrittura privata. Alla data di scadenza, il contratto cesserà di avere ogni effetto senza che sia necessaria la comunicazione di disdetta e l'area e le strutture in essa esistenti dovranno essere restituite al Comune in stato di perfetta funzionalità ed efficienza con tutte le opere e gli interventi realizzati fino alla data della scadenza.

ART. 4: CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione è determinato in annui € Più iva, rivalutabile automaticamente senza necessità di apposita richiesta scritta, ogni anno in base alle variazioni percentuali degli indici istat del costo della vita, e verrà pagato in annualità anticipate in un'unica soluzione alla firma del contratto per il primo anno ed entro il mese di marzo per gli anni successivi.

ART. 5: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della concessione sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario tutte le seguenti elencate opere di manutenzione straordinaria:

- a) Revisione del tetto concernente l'orditura lignea, il manto superficiale di copertura mediante la sostituzione completa degli attuali coppi in laterizio deteriorati con nuovi, e di conseguenza revisione di tutta la lattoneria (canali di gronda, pluviali,...);
- b) Sostituzione delle parti strutturali lignee lesionate e/o deteriorate (pilastri, travature portico - vedi fabbricato 1° "baretto");
- c) Revisione e messa in funzione impianto idrico-sanitario della zona bar e della zona servizi igienici e docce pubbliche (incluso eventuale sostituzione dei sanitari deteriorati e relativa rubinetteria);
- d) Revisione e messa in funzione dell'impianto di sollevamento scarichi in fognatura pubblica (vedi fabbricato 1° "baretto"), come pure spurgo e messa a regime impianto di trattamento e subirrigazione scarichi (vedi fabbricato 2° "baretto");
- e) Revisione e messa a norma dell'impianto elettrico;
- f) Imbiancature di tutte le parti murarie interne ed esterne (incluso eventuali rifacimento di porzioni di rivestimento ceramico), nonché verniciatura di tipo protettivo delle parti lignee (travi e assito della copertura), come pure verniciatura delle parti metalliche (cancellate, serrande e barriere delle rampe di accesso alla spiaggia);

delle quali l'ufficio tecnico comunale dovrà rilasciare entro 30 giorni dalla comunicazione di ultimazione lavori apposita certificazione di regolare esecuzione a norma di legge degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria che vale come liberatoria per la concessionaria.



COMUNE di MERGOZZO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

Via Pallanza, n. 2 - CAP 28802 telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail comunedimergozzo@tin.it

Allegato D)

nonchè gli obblighi derivanti:

1. dalla realizzazione di tutti investimenti iniziali necessari all'avvio della gestione per gli adeguamenti, la messa a norma ed in sicurezza, per le condizioni igienico sanitarie, per l'agibilità delle strutture e degli impianti secondo le prescrizioni date dalle Autorità competenti;
2. dal completo e costante funzionamento degli impianti e dell'area;
3. dall'intestazione di tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento, dalle utenze, dai relativi consumi e dalle tasse/tariffe (luce, acqua, gas, tarsu/tia, ecc.);
4. dal contrarre apposita polizza assicurativa dei rischi di responsabilità civile con idonei massimali di copertura di ogni responsabilità civile nei confronti degli utenti del servizio, del personale tutto, di eventuali terzi per tutte le attività e dal contrarre apposita polizza assicurativa dei rischi di responsabilità per danni al comune inerenti il servizio o in conseguenza dell'attività espletata, con idonei massimali e contenenti le clausole previste dall'art. 113 comma 2 del D.Lgs 163/2006;
5. dalla organizzazione dell'utilizzo della struttura per le attività svolte da terzi all'interno dell'impianto;
6. dalla pulizia dell'area e delle strutture;
7. dalla custodia dell'area e delle strutture;
8. dalla costante manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e delle aree libere ed a verde circostanti e pertinenti come indicate nell'allegata planimetria (**allegato 1**);
9. dai controlli periodici previsti per legge e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici e delle attrezzature;
10. dal funzionamento dell'esercizio di somministrazione e delle altre infrastrutture eventualmente proposte;
11. dal funzionamento degli eventuali sistemi di allarme installati a tutela delle strutture;

ART. 6: PROPOSTA DI PROLUNGAMENTO DELLA CONCESSIONE CON PRESENTAZIONE DI APPOSITO PIANO D'INVESTIMENTI.

Il Concessionario ha la facoltà di proporre al Comune, entro il termine del quarto anno di vigenza del contratto, il prolungamento del periodo di concessione per un massimo di ulteriori QUATTRO anni, con una previsione di investimento minimo annuo da parte dello stesso di almeno il 30% del canone annuo di concessione aggiornato secondo indice ISTAT per ogni anno di prolungamento. Il prolungamento del periodo di concessione potrà essere richiesto solo a seguito di presentazione di idoneo piano di investimenti, costituito dal progetto delle singole opere e un quadro riassuntivo degli interventi proposti con il valore economico ed i tempi di realizzazione degli stessi. E' in facoltà del Comune concedere o meno, a sua totale ed esclusiva discrezione, il prolungamento della concessione richiedendo modifiche ed integrazioni al predetto piano e relative garanzie di esecuzione. Le strutture edificate e installate secondo le procedure di legge dal Concessionario a seguito del piano di investimenti di cui sopra per il prolungamento della concessione, alla scadenza del periodo di concessione dovranno essere lasciate libere e diventeranno di proprietà del Comune. L'ufficio tecnico comunale dovrà rilasciare entro 30 giorni dalla comunicazione di ultimazione lavori apposita certificazione di regolare esecuzione a norma di legge degli interventi che vale come liberatoria per la concessionaria.

ART. 7: DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PULIZIA

Competono al Concessionario i lavori di pulizia della struttura e dell'area in concessione e saranno svolti con modalità determinate dal Concessionario, con attrezzature e prodotti idonei, tali da non compromettere i materiali costituenti le strutture. Il Concessionario deve comunque mantenere tutte le parti della struttura e le attrezzature in condizioni di pulizia soddisfacenti. Detto servizio può essere affidato dal Concessionario a Ditta esterna previa comunicazione al Comune.

ART.8: DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA

Il servizio di custodia dovrà essere garantito per tutto l'anno sia durante i giorni feriali che festivi di ogni mese, con orario da comunicare al Comune, assicurando, comunque, l'orario minimo diurno dalle ore 8 alle ore 24. Per custodia si intende presenza continuativa di personale incaricato dal Concessionario in concomitanza del funzionamento dei servizi e delle manifestazioni, mentre nelle restanti ore in forma di vigilanza giornaliera anche saltuaria con modalità da comunicare al Comune. Durante la vigilanza saltuaria dovrà essere comunque garantita la reperibilità e la disponibilità di un incaricato del Concessionario, sia durante i giorni feriali che festivi. Al termine di ogni utilizzo il Concessionario dovrà



COMUNE di MERGOZZO (Provincia del Verbano Cusio Ossola)

Via Pallanza, n. 2 - CAP 28802 telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail comunedimergozzo@tin.it

Allegato D)

provvedere alla pulizia, a riporre le attrezzature di qualsiasi tipo negli appositi locali sottostanti, alla chiusura degli stessi, e alla chiusura delle porte di accesso qualora venisse superato il normale orario di apertura, e all'attivazione dell'impianto di allarme se esistente.

ART. 9: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Al Concessionario competono tutti gli interventi di manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strutture, della spiaggia e del verde e delle aree comprese nella concessione. A tal proposito il Concessionario dovrà presentare al Comune entro il mese di gennaio di ogni anno il piano annuale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (contenente l'elenco distinto degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i tempi e i costi) in modo da garantire il costante stato di funzionalità ed efficienza delle strutture della spiaggia, del verde e delle aree comprese nella concessione. Il Concessionario dovrà attuare gli interventi di manutenzione anche straordinaria non inseriti nel piano annuale, che il Comune ritiene indispensabili e nei tempi dallo stesso prescritti. Al Concessionario competono il controllo e la gestione degli impianti tecnologici. La manutenzione ordinaria e straordinaria di detti impianti è a carico del concessionario che vi provvederà mediante la stipula di contratti di manutenzione con ditte in possesso dei requisiti di legge. L'ufficio tecnico comunale dovrà rilasciare entro 30 giorni dalla comunicazione di ultimazione lavori apposita certificazione di regolare esecuzione a norma di legge degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria che vale come liberatoria per la concessionaria.

ART. 10: PERSONALE

Il Concessionario dovrà assicurare il servizio e il funzionamento della struttura. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato per il funzionamento della struttura sono a carico del Concessionario che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. Per la gestione della concessione, il Concessionario garantisce per il personale il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

ART. 11: RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale e i terzi, nell'ambito della gestione del servizio. E' inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente, causato per propria colpa, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità, diretta od indiretta, dipendente dall'esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale. Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi a favore dell'impresa da parte di Società Assicuratrici. Il Concessionario si obbliga a sostituire immediatamente, a proprie spese, i beni di proprietà comunale risultanti dall'inventario allegato al verbale di consegna che venissero danneggiati da personale addetto alle pulizie ed alla custodia o che per qualsiasi motivo, compreso il furto, non fossero più utilizzabili.

ART. 12: ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI TERZI

L'utilizzo della struttura e dell'area da parte di Enti, Associazioni o privati è consentito previo accordo con il Concessionario. In questo caso il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione la struttura e i relativi servizi, allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni autorizzate.

ART. 13: UTILIZZO DELL'IMPIANTO.

Il Concessionario si impegna a garantire che l'utilizzo dell'impianto sia prevalentemente di natura ricreativa e sportiva. Tutti gli utilizzi, anche a pagamento, devono essere aperti al pubblico. Gli utilizzi rivolti ad una utenza riservata dovranno essere preventivamente autorizzati dal comune. L'utilizzo dell'impianto per altre manifestazioni è consentito nella misura in cui non impedisce l'utilizzo proprio dell'impianto. Il Concessionario è tenuto a presentare al Comune copia del calendario annuale delle attività e a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

ART. 14: ORARI



COMUNE di MERGOZZO (Provincia del Verbano Cusio Ossola)

Via Pallanza, n. 2 - CAP 28802 telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail comunedimergozzo@tin.it

Allegato D)

La struttura dovrà al minimo essere aperta al pubblico per il periodo dal 1 maggio al 30 settembre con la piena funzionalità di tutti i servizi oggetto della concessione e di quelli eventualmente presentati in sede di offerta di gara con i seguenti orari minimi: dalle ore 9.00 alle ore 21,00 tutti i giorni (con facoltà di chiusura in caso di pioggia). La pulizia e la manutenzione saranno effettuate dopo la chiusura. Tra il 1 maggio ed il 30 settembre non è previsto un periodo di chiusura continuativo. Potrà essere previsto un giorno infrasettimanale di riposo. La modifica degli orari e delle aperture dovrà essere concordata ed approvata dal Comune.

ART. 15: INTROITI

Al Concessionario spettano tutti gli introiti derivanti dall'uso della struttura e dell'area per le attività svolte direttamente (in particolare ingressi in piscina, introiti bar, noleggi spiaggia, pubblicità). Le tariffe applicate dovranno essere concordate ed approvate dal Comune. Il Comune può intervenire, con azione di calmiera, in occasione della programmazione di manifestazioni patrocinate.

ART.16: PUBBLICITA'

Il concessionario gestirà ogni forma di pubblicità sia fissa che mobile all'interno degli impianti, nel rispetto della vigente normativa ed in conformità con i regolamenti comunali.

ART.17: GESTIONE DELL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

E' fatto obbligo al Concessionario di gestire l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti nell'osservanza di tutte le regole che tale attività comporta, con impegno ad esporre il listino dei prezzi. I ricavi sono di esclusiva pertinenza del Concessionario. La licenza di pubblico esercizio alla scadenza rimarrà in capo al Comune.

ART. 18: CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA DANNI AL COMUNE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il Concessionario ha prestato al Comune la cauzione definitiva, che potrà essere dallo stesso in qualsiasi momento incamerata in tutto o in parte, in caso di incompleto e/o mancato e/o irregolare rispetto delle obbligazioni assunte dal Concessionario con il presente contratto. Tale cauzione potrà essere restituita alla scadenza della concessione solamente ad avvenuto controllo da parte degli organi del Comune che lo stato dell'impianto trovasi in perfette condizioni.

Qualora durante la gestione del contratto o alla scadenza della concessione si rilevassero danni imputabili al concessionario, il Comune provvederà direttamente alle sistemazioni occorrenti, rivalendosi direttamente a suo insindacabile giudizio sia sulla cauzione definitiva, sia sulla polizza per danni appositamente stipulata a favore del comune, sia su entrambi, fino al completo soddisfacimento del ristoro per il danno subito.

ART.19: OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente contratto di concessione, il Concessionario avrà l'obbligo di osservare tutte le disposizioni portate da leggi o regolamenti in vigore o che potessero venire emanate durante il corso del contratto, in materia igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di tutela ambientale. La balneazione sarà consentita solo in presenza delle relative certificazioni per il tratto di spiaggia utilizzabile allo scopo e, se prevista, con la presenza di assistente bagnante con brevetto FIN.

ART. 20: VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso i propri uffici ed organi competenti atti ad accertare:

- l'idoneità del personale preposto dal concessionario alla conduzione dell'impianto ed delle attività in programma.
- il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti;
- l'osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia igienicosanitaria e di pubblica sicurezza;
- la regolare tenuta e conduzione degli impianti, sia dal punto di vista del corretto utilizzo degli stessi che sotto l'aspetto tecnico.

ART. 21: DIVIETO DI SUB CONCESSIONE



COMUNE di MERGOZZO (Provincia del Verbano Cusio Ossola)

Via Pallanza, n. 2 - CAP 28802 telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail comunedimergozzo@tin.it

Allegato D)

E' fatto divieto al Concessionario di cedere in tutto o in parte la gestione dell'attività, pena la risoluzione del contratto e la riparazione degli eventuali danni.

ART. 22: ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso di inadempimento del Concessionario alle obbligazioni previste dalla presente convenzione, il Comune, dopo aver formalmente intimato alla concessionaria medesima l'adempimento entro congruo termine, avrà facoltà di ordinare l'esecuzione degli interventi necessari per il regolare funzionamento dei servizi e rivalendosi sul Concessionario per oneri finanziari sostenuti.

ART. 23: PENALI

Nel caso di ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa del Concessionario o dei suoi dipendenti verrà applicata una penale da un minimo di €. 100 ad un massimo di € 500,00 per la prima violazione, aumentata di € 160,00, con progressione aritmetica, per ogni successiva infrazione. L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Concessionario ha la facoltà di presentare le controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. L'applicazione delle penalità di cui sopra non pregiudica i diritti del Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 24: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – Clausola risolutiva espressa (art.1453 C.C.)

Il Comune, in caso di ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto non sanate in seguito a diffida formale, o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione del servizio, potrà risolvere unilateralmente il contratto con un preavviso di 15 gg., incamerando la cauzione prestata dal Concessionario, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, anche conseguente all'affidamento temporaneo a terzi dell'appalto con maggiori oneri per il Comune. Alla risoluzione potrà pervenirsi soltanto dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni. E' comunque causa di risoluzione del contratto:

- la dichiarazione di fallimento dell'aggiudicataria;
- il subappalto totale o parziale del servizio o la cessione del relativo contratto;
- la commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l'affidabilità del gestore.

ART. 25: SPESE DI CONTRATTO

La presente concessione contratto verrà stipulata nella forma della scrittura privata con firma autenticata dal segretario comunale. Tutte le spese accessorie se dovute, relative e consequenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte, tasse di registro e diritti di segreteria, sono a carico del Concessionario. La presente concessione - contratto redatta in competente bollo, verrà registrata in termine fisso ai sensi dell'art. 5 Parte I del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 26: CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per patto espresso delle parti, per tutte le controversie che dovessero insorgere con il presente contratto esclusivamente ed inderogabilmente competente e' il foro dove ha sede il Comune.

ART. 27: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Legisl. n. 196 del 30 giugno 2003, le parti dichiarano di essersi scambiata la reciproca informativa ai sensi della sopra citata normativa e liberamente e reciprocamente accordano il proprio consenso affinché tutti i dati personali delle parti possano essere trattati dalle stesse per gli scopi relativi al seguente contratto ed essere oggetto di comunicazioni ai soggetti pubblici e privati e per le finalità dichiarate nella presente contratto. Le parti si riservano inoltre di esercitare in qualsiasi momento i diritti agli stessi riconosciuti dalla citata normativa.

ART. 28: DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario" elegge domicilio presso la propria sede legale.

ART. 29: NORME DI RINVIO



COMUNE di MERGOZZO
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

Via Pallanza, n. 2 - CAP 28802 telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail comunedimergozzo@tin.it

Allegato D)

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, trovano applicazione le norme previste in materia di concessioni di beni demaniali e patrimoniali indisponibili. E' in ogni caso esclusa l'applicazione delle norme relative ai contratti di locazione.

ART. 30: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO EX ART. 1341 DEL CC.

Agli effetti dell'art. 1341 e seguenti del c.c., il Concessionario dichiara di approvare specificamente e pienamente ed incondizionatamente accettare le disposizioni degli articoli di seguito riportati:-

- Art. 5 – obblighi del concessionario;-----
- Art. 9 – manutenzione ordinaria e straordinaria; -----
- Art. 11 – responsabilità del concessionario;-----
- Art. 14 – orari;-----
- Art. 20 -- cauzione definitiva e polizza danni al comune -----
- Art. 22 – esecuzione d'ufficio;-----
- Art. 23 - penali;-----
- Art. 24 – risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del CC
- Art. 26 – controversie - foro competente.-----

IL CONCESSIONARIO
Il Legale Rappresentante
(-----)

Le parti chiedono infine che la presente scrittura privata venga conservata tra gli originali del Segretario Comunale autenticante e annotata nel relativo repertorio dei contratti dello stesso e danno inoltre incarico al medesimo di provvedere alla registrazione della presente scrittura privata ai sensi di legge.-----

IL COMUNE
Il Responsabile del servizio
(-----)

IL CONCESSIONARIO
Il Legale Rappresentante
(-----)

REPUBBLICA ITALIANA
AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI

Repertorio n.

Io sottoscritto Dott. _____, Segretario Comunale di Mergozzo, autorizzato ai sensi dell'art.97 comma 4 lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

CERTIFICO

Previa rinuncia all'assistenza di testimoni, fatta di comune accordo dai richiedenti e col mio consenso che i sottodesignati richiedenti stessi, della cui identità personale, io Segretario sono certo, hanno apposto in mia presenza le superiori proprie firma in calce all'atto su esteso ed in margine ai fogli intermedi:

- 1) _____, responsabile del servizio patrimonio del comune di Mergozzo, nato a _____ il giorno _____, residente in _____, Via _____ (C.F.: _____);
- 2) _____, legale rappresentate della ditta _____ avente sede legale a _____, nato a _____ il _____, residente in _____ Viale _____ n. 8 (C.F. _____)

Le parti hanno chiesto che il presente atto sia conservato negli atti di me Segretario.

In Mergozzo, presso la sede comunale il _____ (_____).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Di Pietro Nicola